Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 18 DEL 27-03-2018

OGGETTO:
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N.219 "NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO" - ISTITUZIONE REGISTRO "DAT" - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 15:00, nella Sala Riunioni Contram Via Le Mosse, 19 – sede provvisoria del Comune di Camerino - si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

PASQUI GIANLUCA	P	MARUCCI LEO	P
LUCARELLI ROBERTO	A	MANCINELLI ROBERTO	P
CERVELLI ERIKA	P	TROJANI FABIO	P
NALLI ANTONELLA	P	TAPANELLI PIETRO	A
VITALI TIZIANA	P	CAPRODOSSI ANDREA	A
PEPE ALBERTO	P	FANELLI MARCO	A
QUACQUARINI GIAN MARCO	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 4 Presenti n. 9

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO
Assume la presidenza PASQUI GIANLUCA Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
VITALI TIZIANA
PEPE ALBERTO
TROJANI FABIO

Il Sindaco Presidente passa la parola al segretario generale Dr. Angelo Montaruli per l'illustrazione dell'argomento.

Il Segretario generale dr. Angelo Montaruli: "Parliamo di testamento biologico. La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 che disciplina la materia del consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Il regolamento dà la possibilità a tutte le persone di autodeterminarsi ancora prima di trovarsi in una situazione di difficoltà e di disagio, dà la possibilità di esprimere in merito all'accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari. Può fare le DAT qualunque persona maggiorenne capace di intendere e di volere. Possono essere manifestare con atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, scrittura privata semplice consegnata personalmente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza. Nel caso di impossibilità a firmare le DAT possono essere manifestate anche attraverso una videoregistrazione o altro dispositivo che consenta di comunicare. Le DAT possono essere revocate o modificate in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico in presenza di due testimoni. Con le DAT si può nominare un fiduciario, che deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale in caso di incapacità è incaricato di agire secondo le volontà manifestate nelle DAT dal disponente. Al fiduciario deve essere consegnata una copia delle DAT. Il fiduciario può accettare la nomina o rifiutarla mediante atto scritto. In qualunque momento il disponente può revocare la nomina del fiduciario nelle stesse modalità usate per la nomina e senza motivazione".

Il consigliere Fabio Trojani: "E' una legge a mio avviso di grande civiltà perché riconosce un diritto di libertà in capo ad ogni soggetto a poter esprimere consenso sia al trattamento terapeutico ma anche a non avere trattamenti terapeutici. E' il punto più alto dell'autodeterminazione informativa. Molto spesso viene confusa con l'eutanasia con la quale non ha nulla a che vedere perché riguarda la richiesta di non avere trattamenti quindi con comporta la richiesta di trattamenti commissivi, cioè il porre fine con trattamenti. E' una legge di grossa civiltà e ringrazio l'amministrazione e in particolare gli uffici che hanno avuto la sensibilità di predisporre questo strumento. Nell'art. 5 comma 6 del regolamento è prevista la distruzione delle DAT trascorso un anno dalla morte. E' previsto dalla legge?"

Il Segretario generale dr. Angelo Montaruli: "E' previsto il termine di sei mesi, noi lo abbiamo portato a un anno".

Il consigliere Fabio Trojani: "Era per capire la scelta fatta. Le DAT saranno acquisite anche da chi sta curando il paziente per cui rimarranno in cartella clinica. Anticipo il voto favorevole da parte mia. Ci siamo anche confrontati a livello di gruppo. Un voto favorevole a questo strumento".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile dei servizi Demografici;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Angelo Montaruli, Segretario Generale e responsabile dei Servizi Demografici, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATA la legge del 22 dicembre 2017, n.219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che all’art. 4, comma 6 stabilisce che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito”;

PREMESSO CHE
-la legge 219/2017, all’articolo 4, norma l’intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;
-per “disposizione anticipata di trattamento” si intende, sulla base dell’articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, un atto con cui “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte” esprime “le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”;
-per “fiduciario” si intende, sulla base del medesimo articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente “che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”;
-nel medesimo articolo 4 comma 6, la legge 219/2017 prevede che la DAT “sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa”.
-la legge 219/2017, all’articolo 7, reca che “le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario generale (Dott. Angelo Montaruli): parere favorevole;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1) di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;
2) di istituire il Registro delle “DAT” presso l’Ufficio dello Stato Civile;
3) di approvare il relativo regolamento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE INOLTRE

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizi

Demografici f.to
Dr. Angelo Montaruli

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi emanare la presente deliberazione;
VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000:
-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario generale dr. Angelo Montaruli: parere favorevole;
Eseguita la votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri assenti n. 4 (Lucarelli, Tapanelli, Caprodossi e Faneli)
Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

1) di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;
2) di istituire il Registro delle "DAT" presso l'Ufficio dello Stato Civile;
3) di approvare il relativo regolamento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, eseguita un'altra votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri assenti n. 4 (Lucarelli, Tapanelli, Caprodossi e Faneli)
Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dopo la votazione rientra il Vice Sindaco Roberto Lucarelli. Presenti n. 10.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Articolo 1 - Istituzione del registro e tipi di disposizione

1. E' istituito presso l'ufficio dello stato civile dell'amministrazione comunale un Registro per la raccolta delle scritture private recanti le disposizioni anticipate di trattamento e gli allegati ad esse.
2. Il Registro comunale raccoglie, unitamente alle DAT o con atto successivo da allegare alle DAT, le facoltative accettazioni di nomina del fiduciario.

Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e volere.
2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Articolo 3 - Forma delle disposizioni anticipate di trattamento

1. Gli atti depositati presso il Registro comunale devono rispettare la forma prevista dall'articolo 4 della legge 219/2017, ossia la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente.
2. Per il deposito delle DAT presso il Registro, ai sensi della legge 219/2017 non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.
3. L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dell'ufficio dello stato civile.

Articolo 4 - Fiduciario

1. Con la sua accettazione di nomina, il fiduciario ha diritto a una copia delle DAT del disponente.
2. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle DAT del disponente. In questo caso l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il disponente entro e non oltre 48 ore successive al deposito della revoca di nomina.

Articolo 5 - Modalità di tenuta del Registro

1. L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.
2. Le DAT e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dello stato civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.
3. Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle DAT e di tutti gli atti ad esse allegate, il Comune è tenuto a informare il disponente.
4. Le DAT dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda alle DAT, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.

5. Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effettodelle DAT e degli atti ad esse allegati depositati.
6. Le DAT verranno distrutte, dall'ufficio dello Stato Civile, decorso un anno dalla morte del disponente.

Articolo 6 - Cancellazione e modifica delle disposizioni

1. Le disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate.
2. A fronte di autorizzazione da parte del disponente, l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il fiduciario entro e non oltre 48 ore successive al deposito del rinnovo, modifica o revoca delle DAT.
3. Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.
4. Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle DAT sono allegate a tutti i documenti precedentemente raccolti.

Articolo 7 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4 comma 6.

Articolo 8 - Pubblicità e informazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, il Comune provvede a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di depositare le DAT presso il Registro istituito.
2. Entro il termine riportato nel punto uno del presente articolo, il Comune provvederà a predisporre la relativa modulistica, ovvero:

-Dichiarazione di deposito delle disposizioni anticipate di trattamento "DAT" sottoscritta dal funzionario incaricato al ricevimento;
-Dichiarazione di sostituzione/revoca/rinuncia del fiduciario;
-Nomina/accettazione espressa del ruolo di fiduciario

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 27-03-2018 Il Responsabile del servizio
F.to MONTARULI ANGELO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale — Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO — F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Camerino, 10-04-18

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 10-04-18

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-03-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA